

PSICOLOGIA EUROPEA

**TRIMESTRALE DI STUDI ED ESPERIENZE IN PSICOLOGIA,
PSICHIATRIA E NEUROSPICHIATRIA**

ESTRATTO DAL VOLUME 2 - N. 2
(aprile maggio giugno 1990)

LA FAMIGLIA ESTESA O RICOSTITUITA NELLE PSICODINAMICHE COLLETTIVE E INDIVIDUALI

Paolo Capri, Gaetano Giordano

Riassunto

In questo articolo gli autori espongono tematiche della famiglia estesa o ricostituita relative alla propria casistica, per giungere alla conclusione che la nostra cultura - a vari livelli- legittima attraverso il concetto di "interesse verso i bambini", un assoluto potere genitoriale non dissimile da quello mitologico di Urano e Crono.

Parole chiave:

Famiglie estese o ricostituite, psicodinamiche, potere genitoriale.

Il tema della "famiglia estesa" (o "ricostituita") - quel nucleo familiare nato cioè dal legame tra un coniuge separato, il suo nuovo partner e i figli nati da questa e/o dalla o dalle precedenti unioni - è un argomento che non ha ricevuto dalla letteratura italiana specializzata grandi attenzioni, mentre, sempre per quanto riguarda il nostro paese, è pressoché nullo il numero di ricerche sul fenomeno (1). Ciò sorprende, dato che gli studi e la letteratura relativi alle problematiche psicologiche della separazione coniugale e alle ripercussioni sul minore sono per altri temi abbondanti e ricchi di validissimi, spesso allarmanti spunti. Lascia dunque molto perplessi questo completo decadere di ogni interesse proprio allorché la separazione coniugale e i minori in essa coinvolti si incontrano con un risvolto talmente cruciale come - da un lato- la costituzione di un nucleo familiare e dall'altro la conseguente presenza di una figura genitoriale "acquisita" (1). D'altra parte, se si pensa alla fecondità di spunti scientifici e culturali che lo studio delle famiglie estese potrebbe offrire - ad esempio per quanto riguarda il continuo incrociarsi di tematiche relative alla conflittualità separative e ai problemi di identificazione genitoriale - appare in qualche modo evidente che tale assenza di studi e di interessi, a fronte appunto di una enorme mole di lavori sulla separazione e sui rapporti fra nucleo monogenitoriale e coniuge separato, non è interpretabile né come il disinteresse verso un argomento di poca importanza scientifica e culturale, né come il risultato di una disattenzione generale al fenomeno delle separazioni, e neppure come frutto di una irrilevanza del contesto relazionale in esame, dato che, oltre ad essere il nuovo nucleo familiare del minore, esso contiene anche quelle figure di "patrigno" o "matrigna" che da sempre costituiscono un archetipico modello di relazione negativa con i bambini.

In un nostro precedente lavoro (2), l'unico che contiene una casistica italiana sul tema, giungevano alla conclusione che il tema della famiglia estesa pone una irrisolvibile sfida alle concettualizzazioni con le quali la nostra cultura inquadra i temi della famiglia, delle figure genitoriali e dei rapporti tra queste ed i minori, dei problemi che possono presentarvisi e delle relative soluzioni adottate, giacché il "metainsieme" cui dà luogo lo stretto interconnettersi tra diade genitoriale della precedente unione e nuovo nucleo familiare - un insieme di insiemi, quindi, secondo la Teoria dei Tipi Logici (3) - pone in crisi il concetto di "figure" familiari (genitori, figli, fratelli, sorelle) come entità esistenti di per se e non come variabili di relazione.

Un riscontro a tale nostra concettualizzazione, veniva peraltro dalle osservazioni relative alle problematiche legali cui non infrequentemente la famiglia estesa va incontro in seguito ai non sopiti conflitti della coppia genitoriale del primo matrimonio. Il conflitto psicologico della diade si ripercuoteva sul nuovo nucleo, coinvolgendolo in aree per definizione riservate ai soli processi decisionali di una famiglia: la possibilità di avere propri figli, la loro educazione e gestione, erano pesantemente interferite dal conflitto in atto. L'attuale ordinamento giuridico esaspera di fatto la situazione, in quanto non predisposto a gestire la situazione da un punto di vista globale. La negazione della connessione tra diade genitoriale e il nuovo nucleo, da un punto di vista legale entità assolutamente non comunicanti fra loro, genera conflitti e paradossi violentemente patogeni, quali in accordo appunto con la Teoria dei Tipi Logici, ci si può aspettare allorché una classe di classi viene trattata come una delle sue classi. Ne risulta che gli strumenti adoperati per gestire il conflitto non solo esasperavano quello della diade ma vi coinvolgevano anche i membri del nuovo nucleo che, formalmente inesistenti nel problema, non avevano nemmeno di che tutelarsi, perché giuridicamente inesistenti nel problema.

D'altra parte, anche a livello sociale ed interpersonale, una delle risposte più frequenti alla costituzione di un nucleo familiare del genere è la negazione della sua esistenza, nonché della sua importanza per quanto riguarda i minori coinvolti nelle separazioni (4). Nella nostra casistica ciò avviene soprattutto quando il nuovo nucleo si impianta nella casa precedentemente coniugale di donne affidatarie dei minori. Soprattutto nei ceti medi e medio alti, i conoscenti di una coppia appaiono accettare molto bene la separazione, ma molto meno bene la scelta di convivere con i propri figli nella casa già condivisa col coniuge. Tuttavia, la maggior parte delle volte tale rifiuto non viene espresso, e si assiste così alla negazione della negazione attraverso tipiche tattiche di sconfirma (3). Da tale atteggiamento discende una serie di messaggi che ad un livello impongono ai membri del nuovo nucleo familiare di non considerarsi membri di un nucleo familiare - ma che ad un altro livello chiedono a ciascun membro del nucleo di definirsi come membro di un nucleo familiare. Nella nostra casistica è in tal senso esemplare il caso di una famiglia formata da una

giovane donna, affidataria di un bambino di tre anni, che, per ottenere un aiuto più orientato psicologicamente, si era recata col marito da una psicologa che si definiva esperta in psicologia forense. La professionista - che conviveva con un uomo separato con tre figli, di diversi anni più anziano di lei (e avendo allacciato, dopo anni di problematiche legale, un buon rapporto con l'ex moglie di costui) - tentò di gestire il conflitto separativo della coppia e le parve di aver ottenuto un ottimo risultato quando fece concordare i due su clausole molto generiche (il padre avrebbe visto Adelmo previo avviso e compatibilmente con le esigenze del piccolo. Durante le ferie estive lo avrebbe tenuto 15 gg continuativamente. La madre avrebbe riferito all'ex marito tutte le difficoltà e si sarebbe consigliata con lui per tutte le decisioni più importanti). A tali clausole si oppose - per altro inascoltata - l'avvocata che seguiva l'iter legale della coppia, giudicando la loro genericità un rischio per i conflitti cui avrebbe dato luogo al momento di interpretarle. Alla psicologa, la donna era stata indirizzata proprio dal suo futuro partner, conoscente di entrambi: all'epoca della separazione tra i due non vi era nessuna relazione affettiva, che sarebbe iniziata dopo oltre un anno, per concretizzarsi mesi dopo in una convivenza imperniata nella casa ove la donna viveva col piccolo Adelmo, e nella quale aveva vissuto col marito. Conseguentemente a ciò, l'ex coniuge della donna manifestò una notevole ripresa degli atteggiamenti conflittuali, che la psicologa sembrò legittimare pienamente: stigmatizzò come quasi autore di un reato il partner di lei, un ingegnere informatico, che aveva impedito all'uomo sia di entrare di forza nella casa, sia di picchiare l'ex moglie, e colpevolizzò la donna perché impediva al coniuge di entrare senza avviso né permesso; approvò poi la minaccia dell'ex coniuge di denunciare la coppia se non lo lasciavano entrare quando voleva (rischiando cioè di farlo autodenunciare per tentata violazione di domicilio), rischiando di convalidare la proponibilità di un serie di interpretazioni soggettive degli avvenimenti (5), tipiche di tali frangenti. Ciò comportò che - quando la nuova coppia cominciò ad aspettare una bambina - l'ex coniuge si sentì legittimato a ritenere non solo che il figlio fosse maltrattato, ma ora anche ignorato e discriminato. Aumentò i tentativi di porre in cattiva luce la madre di Adelmo e il suo compagno (da buon pubblicitario, aveva perfino regalato un telefono azzurro al piccolo, per ricordarsi appunto di chiamare il Telefono Azzurro in caso di bisogno), sino a che il nuovo partner della donna non scrisse, dietro nostro consiglio - che non credevamo a quanto ci veniva riferito sulla posizione della collega - alla psicologa, chiedendole un intervento di mediazione al conflitto (6). La tesi sostenuta era di riconoscere che oggetto della consulenza era non solo la diade genitoriale separata, ma anche il futuro figlio della donna, che doveva in qualche modo essere tutelato dal conflitto in atto e nei suoi diritti di minore. Tale lettera veniva accolta dalla psicologa come una inammissibile interferenza nei problemi della coppia separata. Se ne deduceva pertanto che, a pena di tale accusa, solo la madre del piccolo - e solo in quanto ex membro di un nucleo familiare legalizzato - poteva

chiedere di gestire i diritti del proprio figlio, ma non discutendone col padre del bambino, bensì con l'ex marito. L'avvocatessa, che intendeva invece affrontare la situazione globalmente, venne accusata di parteggiare per la donna e, in seguito alle accuse del marito, fu costretta a comunicare per iscritto la propria rinuncia alla consulenza legale - non potendo per motivi deontologici assistere la sola donna. La psicologa, che a quanto riferiva il nuovo partner della donna sembrava di orientamento cattolico (aveva - secondo il nostro cliente- più volte espresso la paura di contravvenire a precetti religiosi) continuò ad assistere soltanto l'ex marito della donna. Due settimane dopo la nascita della piccola Giusy, figlia della nuova coppia, il padre di Adelmo fece ricorso al Giudice Tutelare, lamentando interferenze del nuovo partner nell'educazione del piccolo, firmando un esposto scritto con un linguaggio nitidamente psicologico e contenente alcune sviste che lasciavano intuire come esso fosse stato redatto dalla psicologa. Questa prima dell'udienza dal G.T. ci telefonò per comunicarci la sua intenzione di presentarsi come "perito di parte", ma le facemmo intendere che non era proponibile tutelare gli interessi di uno dopo aver seguito entrambi nella prima fase della consulenza. A prescindere da ogni giudizio etico su tale comportamento (ma comunque lodevole il comportamento dell'avvocatessa, che rifiutò di seguire una causa nella quale poteva solo assumere le parti di uno dei contendenti, comunicando per iscritto tale formale rinuncia), l'assenza nel comportamento della psicologa di qualunque cautela professionale, lascia intendere che le motivazioni di tali comportamenti non vadano ricercate in un fine di lucro ma nel prevalere di istanze psicologiche legate al problema delle separazioni. A dire della nuova coppia - che aveva dei conoscenti in comune con la psicologa (ma dopo si appurò che era laureata in lettere e si presentava come psicoterapeuta) la donna aveva agito una sua problematica legata al suo desiderio di gravidanza: aveva per così dire offerto all'ex moglie del proprio convivente la garanzia che ella non avrebbe mai turbato i suoi diritti sui suoi figli.

In un altro caso da noi seguito, il nuovo nucleo andò anch'esso a risiedere nell'ex casa coniugale, nella quale la madre affidataria viveva con il figlio decenne del precedente marito. La diade genitoriale del piccolo aveva stabilito con i vicini di casa - sita all'interno di un comprensorio con caratteristiche che volevano richiamarsi ai quartieri residenziali - un buon rapporto di conoscenza e frequentazione (forse anch'esso mutuato ai modelli di molti telefilm americani, cui il luogo urbanistico si ispirava). Quando la coppia si separò i vicini di casa mantennero inalterati i rapporti con la donna: erano coppie più o meno della sua stessa età, a volte con problemi coniugali simili a quelli che l'avevano portata a separarsi. Quando il nuovo partner un commercialista iniziò la convivenza, le tre coppie che, avendo i figli della stessa età del bambino avevano più frequentato la coppia separatasi, mostrarono di considerare legittimo abitante della casa solo la donna: evitarono di fare conoscenza con il nuovo venuto, e non lo ritenevano mai possibile destinatario di alcun

messaggio o comunicazione avente per oggetto i rapporti del vicinato. Il nuovo venuto non veniva nemmeno salutato - anche se presentato - e solo alla sua partner veniva riconosciuto il diritto di parlare in qualità di abitante della casa. Ad esempio, quando - dopo che da un anno lì risiedeva, e con un figlio già nato - l'uomo lamentò che il materiale relativo ad alcuni lavori edili svolti nell'abitazione di una delle coppie gli impediva il parcheggio in un'area comunale occupata senza autorizzazione, gli fu risposto che non aveva il diritto di chiedere alcunché in quanto lì era "solo un ospite", alludendo appunto al fatto che il "titolare legale" della convivenza era un altro. Un altro vicino che ci teneva particolarmente a trovare sempre il parcheggio disponibile, e aveva stabilito con gli altri di poter parcheggiare anche ostacolando, previa informazione, le altre macchine, se doveva parcheggiare impedendo all'auto dell' "ospite" di uscire, non informava né chiedeva a questi alcunché, ma si rivolgeva alla sua partner trattandola come la proprietaria della macchina. Tale clima coinvolse anche il figlio della nuova coppia: quando il bambino usciva con la madre, veniva accolto da complimenti, sorrisi, abbracci e gratificazioni. Quando usciva con il padre, nessuno lo fermava più o gli rivolgeva la parola. Le persone del vicinato che non aderirono a tale clima, e che trattarono la nuova coppia con molta disponibilità, ed il bambino senza differenze, furono paradossalmente le coppie più anziane, o quelle rimaste lontane dal clima di generale familiarizzazione vigente (e un vicino fra questi confessò che il nuovo figlio della coppia sembrava possedere una gioia di vivere intensa e rara a vedersi negli altri bambini). Verso il primo nato fu di fatto attuato, nelle coppie che tendevano a ignorare la situazione un doppio messaggio. Vennero cioè moltiplicati gli atteggiamenti affettuosi, ma diminuiti gli inviti a farlo giocare con gli altri bambini, o la disponibilità a tenerlo in assenza del padre biologico, unico ad essere invitato ad eventuali feste fra i figli dei vicini.

Per quanto riguarda il ricorso presentato al G.T. dall'ex marito del primo caso, esso si concretizzò in una serie di clausole, che il Giudice fece discutere alla coppia, riguardante i rapporti di Adelmo col padre. Tra le altre cose, venne in udienza stabilito che il padre avrebbe tenuto il figlio ogni due settimane dal sabato mattina al lunedì mattina nel periodo dell'ora solare, e - nel periodo dell'ora legale - dal venerdì mattina al lunedì mattina. Per le ferie invernali, l'avrebbero avuto a turno, un anno fino al due gennaio, e l'anno dopo dal due gennaio in poi. Per l'estate i genitori si sarebbero comunicati entro maggio i luoghi e i tempi delle vacanze, che il bambino avrebbe trascorso per quindici giorni, preferibilmente in agosto, col padre. Questi l'avrebbe prelevata e riaccompagnata dalla madre qualora la residenza estiva non distasse da Roma più di duecento chilometri, mentre luogo dello scambio negli altri periodi era solo la casa romana. Il G.T. non consentì che alla discussione di detti accordi fosse presente il nuovo partner della donna, considerandola una interferenza nella gestione di un problema che riguardava solo Adelmo e i suoi

genitori. Il nuovo compagno della donna non accettò di buon grado tale decisione, sostenendo che si trattava di una pesante interferenza nel suo rapporto con la propria figlia e la di lui madre. Sostenne infatti che gli accordi che gli accordi in questione lo privavano della possibilità di decidere liberamente cosa fare con la bambina nelle ferie estive, in quelle invernali, e ogni due fine settimana, giacché in tali periodi la donna era vincolata a stare a Roma, o - per l'estate - nel raggio di duecento chilometri. Inoltre avrebbe dovuto decidere entro maggio data e luogo delle vacanze, e senza possibilità di modificare successivamente ogni suo progetto. Di fatto, i vincoli che la donna era stata indotta ad assumersi, vincolavano anche Giusy e di conseguenza il padre di quest'ultima - che, ritenuto inesistente ed estraneo al problema, non aveva potuto discutere nulla per non interferire con i desideri del partner legalizzato della donna. D'altra parte se tali accordi dovevano essere eseguiti, lo potevano essere soltanto o impedendo al padre di decidere liberamente con la madre della piccola cosa fare nei periodi indicati, o postulando che la donna, pur di eseguirli, potesse essere costretta a stare lontana dalla bambina e dal padre di questa, ovvero pensando di poterle allontanare il figlio qualora non avesse ottemperato agli accordi - il che equivaleva a dimostrare comunque che i doveri di un'ex moglie sono di gran lunga superiori ai diritti di una madre e di un padre, che il tradimento dei legami biologici comporta la punizione di essere meno padre e che la vera alternativa rischiava di esser quella tra il tenersi Giusy o Adelmo: e poiché le "soluzioni" (7) in questione nascevano dal presupposto di non lasciare interferire nessuno nei diritti di un genitore di gestire con l'altro genitore di gestire con l'altro genitore le scelte relative al tempo libero da passare con un figlio, si era di fronte ad un paradosso. D'altra parte, il nuovo partner della donna era definito estraneo a tali accordi - e ciò significava che poteva e doveva non prenderli in considerazione, a meno che il comando "non interferire" non significasse una cosa quando si trattava di decidere, e il suo opposto quando bisognava ubbidire. Similmente, essendo accordi che riguardavano solo ed esclusivamente il bambino del nucleo disgregatosi e non della nuova coppia (tanto più che il padre di questa non aveva potuto minimamente discuterli), anche il nuovo nato poteva e doveva essere tenuto fuori dalla loro esecuzione. L'uomo ci consultò in quella occasione e fu lui stesso a darci l'idea che il paradosso in questione nasceva perché un insieme di insiemi era considerato come uno dei suoi insiemi, e ciò accadeva perché venivano considerate le figure e non le relazioni: ma proprio questo considerare le figure e non le relazioni aveva comportato che la tutela legale dei diritti delle figure genitorali e filiali si era capovolta nella sua antitesi, per un verso, - giacché tali diritti venivano negati ad uno per affermarli all'altro -, e per l'altro verso - giacché proprio in virtù di tale tutela erano stati, appunto, creati meccanismi di tutela in grado di autoannullarsi (o esser messi in forse): la motivazione che li aveva generati - la non interferenza - li

distruggeva perché la "negazione attiva" (8) che contenevano rendeva determinante proprio ciò che ne era stato escluso: si era di fronte ad un classico caso di "soluzione" che generava il problema.

Dal nostro punto di vista la considerazione che le disposizioni relative ad un minore di separati non devono interferire con i diritti del nuovo nato e dei suoi genitori, sarà un'obiezione sempre proponibile in casi del genere: se si pensa al numero di coppie in tale situazione e alle valenze conflittuali in gioco in tali situazioni, risulta ormai indifferibile una riforma delle procedure legali che, in casi del genere, tenga conto dei diritti di tutti. Il che equivale a dire che occorre superare il modello di un iter legale generatore di logiche conflittuali (9) per andare verso una logica di mediazione e discussione.

Uno dei momenti nei quali un coniuge non affidatario tende a chiedere una modifica a suo favore dell'affidamento, è quando l'altro coniuge allaccia appunto un legame di convivenza. Ciò di fatto comporta un pesante influire sia sulla scelta di ricostituirsi una famiglia, sia sull'eventualità di una nuova gravidanza: nella nostra esperienza (2) vi è il caso di una donna che costrinse il figlio a tacere per tre anni al padre la presenza di un altro uomo in casa, e il caso di una nuova coppia che si sciolse perché la donna, terrorizzata all'idea che gli togliessero il figlio, non ne voleva altri. Dal nostro punto di vista occorrerebbe chiedersi quanto di tutela della gravidanza e dei legami familiari effettivi risulti da un tal sistema, e domandarsi quindi qual è - se comporta tali doppi messaggi - la sua logica di fondo. Nel caso di una modifica dell'affido riguardante un genitore che convive col figlio della precedente unione e con quelli della nuova, ogni decisione viene presa considerando soltanto le prole del nucleo disgregatosi: poiché - però - il diritto a convivere con i propri fratelli riguarda un bene psicologico identico per tutti i minori, se ne ha che la logica di tali interventi non tutela il minore in quanto tale ma solo in quanto "figlio". Altrimenti il problema di verificare se la convivenza tra fratelli è un bene da tutelare o un quid da interrompere, sarebbe una domanda che verrebbe esaminata non solo considerando il diritto del figlio del primo nucleo di stare con l'altro genitore o con quello attuale e i fratellastri, ma considerando anche le ripercussioni che una cessazione della convivenza avrebbe sui suoi fratellastri: se il diritto di questi a stare con lui (e si noti come lo stesso linguaggio costringe a disprezzare ciò che è di altro genitore) non ha la stessa considerazione dei suoi diritti di circondarsi dei legami significativi, ciò significa che il minore non è tutelato in quanto tale ma in quanto "figlio", e che la logica di fondo in realtà tutela il potere di escludere dalla gestione della prole che non ne è il genitore biologico - giacché la legittimità ad essere soggetti di intervento non deriva dall'esser "minori", bensì dall'esser "figli", e poiché è dimostrato che l'interesse di altri minori non conta se interferisce nelle decisioni riguardanti un padre e "suo" figlio.

D'altra parte, la richiesta di modifica dell'affido - per quel gioco di specularità che nella famiglia estesa esplicita ciò che altrove implode - lascia spazio a dilemmi paradossali allorché si consideri il caso prima citato del coniuge non affidatario che sobillava il figlio contro il nuovo partner della moglie. Se fosse avvenuto l'inverso, si sarebbe trovata legittima e moralmente giustificata la richiesta di separare il bambino dalla madre. Se però la figlia della nuova coppia avesse recepito - attraverso il fratello teso a considerare l'uomo un maltrattore - un disturbo nei rapporti col padre, questi non avrebbe avuto la possibilità di allontanare la causa del problema: la richiesta di affidare il bambino al padre sarebbe stata oltre che legalmente improponibile, anche legalmente deprecata. Resta quindi da esplicitare come gli strumenti di tutela non solo non sono veri strumenti di tutela - altrimenti eticamente proponibili e a disposizione di tutti i minori - ma come spesso essi colludano, nel loro peggiore utilizzo, con il doppio messaggio di definire come "bene" del figlio la riaffermazione del potere di gestire la sua autonomia fisica e psichica. A riprova vi è il dato che la stessa motivazione (tutela del proprio rapporto col figlio), non vale a legittimare un'identica scelta (chiedere che un figlio sia allontanato da un genitore per stare con l'altro) se tale scelta è interpretabile esplicitamente come un "rifiuto", e non è opera del genitore biologico. Da un lato si deduce dunque un'esorcizzazione del "rifiuto" rivolto al minore (il rifiuto del rifiuto è più forte della necessità di salvaguardare il legame affettivo tra il genitore e il figlio), ma dall'altro si esplicita che tale esorcismo serve a rifiutare la constatazione che il potere riconosciuto al genitore biologico è più forte al potere riconosciuto ai legami affettivi.

Questa subordinazione dei legami affettivi al potere del genitore biologico ci sembra inoltre confermata sia dal comportamento che le nuove coppie incontrano facilmente nella loro rete sociale - abbiamo peraltro già descritto come i vicini di casa non ritenesse il nuovo convivente possibile referente di messaggi e situazioni che gli dessero le caratteristiche e i relativi diritti del legittimo - perché biologico - convivente della bambina sia dai messaggi contraddittori che, in tema di responsabilità verso i minori con cui vivono, giungono ai "genitori acquisiti" (1). Quando il nuovo partner del primo caso esposto ipotizzò che i provvedimenti del G.T. - costituendo una interferenza nella sua vita di genitore - non potevano riguardare né lui né sua figlia, e dovevano essere disattesi giacché la loro esecuzione avrebbe comportato o una coercizione indebita o un ricatto affettivo, la famiglia della madre del bambino - timorosa delle reazioni dell'ex genero - criticò ampiamente il nuovo partner della donna, accusandolo di impuntarsi su ripicche. A loro dire, l'uomo - per la pace di tutti - doveva consentire a non sollevare obiezioni che riguardavano, in definitiva, delle quisquiglie. Egli a questo punto cominciò a sentire insopportabile la situazione, giacché quello che per altro era classificato come un diritto fondamentale, nel quale nessun altro poteva interferire, per lui era classificato come un tema banale - occuparsi del quale era segno di infantilismo. D'altra parte

e ciò conferma il rilievo di Fast e Cain (1), che sostengono appunto che i messaggi rivolti al genitore acquisito sono particolarmente contraddittori, spingendolo sia a non occuparsi del bambino sul piano globale, sia a non declinar responsabilità nella vita quotidiana, la scelta sul tempo libero di Adelmo era stata classificata come una scelta riguardante temi talmente importanti da essere a lui inaccessibile - ma non poteva appunto declinare la responsabilità di provvedervi. D'altra parte, gli veniva chiesto anche l'opposto: di considerare infantile e frutto di ripicche il volersi occupare del proprio tempo libero con Giusy - quando ciò lo riguardava - giacché lo stesso tema era fin troppo importante per l'altro. A questo punto pensò di porre fine al legame, ma poi gli facemmo notare che questo era una specie di suicidio, e gli lanciammo una sfida: trasformare il disagio in creatività. Il professionista tornò due settimane dopo con un'idea: si sarebbe separato cercando di concordare con la partner accordi standard di separazione, simili a quelli suggeriti dal G.T. e pertanto assolutamente ineccepibili. L'unica cosa che avrebbe cercato di ottenere era un'alternanza nei luoghi di consegna e riconsegna della bambina (una volta al domicilio, estivo e invernale, della madre, una volta al suo) e la possibilità di decidere entro luglio date e luoghi delle vacanze. Lo facemmo recedere da tale atteggiamento solo promettendogli che un nostro articolo avrebbe contenuto la sua idea: ci eravamo infatti accorti che le clausole di essi, pur in se stesse perfettamente bilanciate, divenivano speculari a quelle chela partner aveva con l'ex marito, e quindi in grado di proporre un conflitto fra separazioni là dove prima vi era un conflitto fra una scelta (quelle del nuovo nucleo) e una separazione. Ne derivava in sostanza che il Tribunale chiamato ad intervenire avrebbe preso atto e deciso sull'impossibilità di eseguire entrambi gli accordi di separazione, aventi tra loro pari dignità legale; inoltre, ogni decisione presa doveva di necessità tener conto dei diritti di entrambi le coppie, sì da costringere tutti a una forma di mediazione del conflitto (che paradossalmente veniva ad aversi per l'esistenza di un conflitto tra conflitti, ossia un "metaconflitto" - che si autoribaltava in un obbligo alla mediazione); se ne deduceva inoltre che allorché il genitore contrae un nuovo legame, viene stretto in una logica tanto più schiacciante quanto più inavvertita e priva di tutele, e, infine, che l'iter legale attuale tutela più il conflitto che non i nuclei familiari ed il consenso. A prescindere dalle motivazioni del nostro cliente, che sembravano di elevare il livello del conflitto per renderlo impossibile e giungere ad una mediazione che gli ridesse voce in capitolo, occorre comunque notare che dilemmi del genere saranno sempre più frequenti, ad esempio considerando un nucleo ricostituito nel quale il nuovo partner è anch'esso separato con figli. Se ne deduce che in tali casi l'unica soluzione sarà ad un livello non conflittuale, bensì di sola mediazione, la cui realizzazione anche in ambito giuridico è non solo auspicabile ma ormai improrogabile.

Tutte le logiche fin qui esaminate sembravano sempre avere il fine di portare ad escludere dalla gestione della prole che non ne è il genitore biologico, ed il messaggio contraddittorio di cui

parlano Faust e Cain sembra appunto il tentativo di negare che si sta negando la possibile importanza del genitore acquisito per la prole: di fatto, gli viene chiesto di essere il fedele servo di un genitore biologico che non può contraddire. Tale richiesta, la più diffusa socialmente, opera anche in molti nuclei ricostituiti, avanzata - a volte anche in forma estreme - da parte del genitore del minore, sia per tacitare i sensi di colpa, sia per meglio gestire da una posizione di forza il legame. Il più delle volte ottengono tuttavia l'adesione dell'altro, in qualche modo toccato nel sottile e non consapevole senso di colpa di essere appunto uno, o una, che sta rubando il figlio ad un altro: ma l'idea che un figlio si possa rubare equivale all'idea che esso sia un possesso esclusivo e inalienabile del genitore.

In un caso giuntoci come richiesta di terapia, una donna di trentacinque anni, Angelika F., lamentava profondi stati di angoscia a seguito della sua relazione con un uomo separato e convivente col proprio figlio, affidatogli in custodia congiunta. L'uomo, di una decina d'anni più anziano di lei, si professava seguace di un credo filosofico orientaleggiante, teso ad abolire il primato dell'Ego umano e a tentare, realizzando una coscienza cosmica, di modificare la struttura cellulare umana. Nonostante l'improponibilità delirante di tali spunti, la donna si era sentita in qualche modo gratificata a poter entrare in una ristretta schiera di eletti e aveva iniziato con l'uomo una convivenza part-time nella quale ricalcava pienamente il ruolo di una donna di casa arcaicamente tradizionale. A pena di essere vittima del proprio Ego, doveva accudire in toto il ragazzo (undici anni) e, in assenza della domestica, sostituirla. Non aveva alcun potere sia sulle decisioni riguardanti Mario, sia sulle decisioni riguardanti il loro menage, e le veniva ricordato, in caso di litigi, che non essendo a casa sua poteva essere messa alla porta in ogni momento; ogni iniziativa autonoma, dal voler andare al cinema al frequentare i suoi amici, al semplice uscire, erano sempre in nome di un Ego da abbattere - vietata. Qualunque cosa la coppia facesse, prevedeva sempre la presenza del ragazzo: d'altra parte l'intenso desiderio di maternità della donna era considerato "soddisfazione dell'Ego" e, come tale, rifiutato. La comparsa di un'angoscia invincibile all'idea di non poter più avere figli - e la presenza di emblematici sintomi psicosomatici, nausea e vomito intensi, la riportarono in terapia: abbandonò l'uomo dopo tre mesi e cominciò ad elaborare il suo bisogno di un padre-padrone.

I casi esposti sono stati scelti fra quelli conflittuali, nei quali le problematiche esistenti sono risultate sempre legate al ruolo dei nuovi partner del genitore affidatario: in tutti vi è il costante riaffacciarsi dei conflitti, psicologici o legali, derivanti dall'impossibilità di definire, sia a livello individuale che diadico e sociale, il ruolo del genitore acquisito (1). Tale assenza di definizione è secondo noi legata al timore - fondamentale nella nostra cultura e nel nostro inconscio - che il genitore acquisito soppianti quello biologico: i messaggi, sociali e non, che raggiungono a tali

partner, un sistema legame che sembra tutelare di più la possibilità di escludere dalla gestione della prole chi non ne è il genitore biologico che non i minori in quanto tali, la stessa non considerazione in cui la ricerca e la letteratura specialistica tengono tale fenomeno (in fondo, come detto, momento cruciale di un argomento sul quale gli scritti e gli studi si sprecano), sembrano il tentativo di non affrontare la constatazione che il genitore acquisito, estraneo alla biologia del rapporto, può divenire il punto di crisi del desiderio di identificare i legami biologici come i migliori da un punto di vista affettivo, equazione che consente al genitore di legittimare - come giusta e come affettuosa - la propria autorità sulla autonomia fisica e psichica del bambino. Il genitore acquisito che vive tematiche conflittuali a causa della sua scelta, entra in un mondo che non sempre comprende, e che non sa quanto sia sua: è aggredito da conflitti non propri in un'area per lui vitale ma della quale gli viene sconsigliata l'appartenenza; quasi estraneo in casa propria, spesso gli viene chiesto od imposto di soprassedere al suo desiderio di un figlio proprio. Deve tuttavia adempiere alle responsabilità dei genitori veri, ma attento a non urtare la suscettibilità altrui e senza scatenare gelosie. Abbiamo conosciuto persone a cui era chiesto di non essere espansivi con il bambino in presenza del genitore non affidatario, così come abbiamo visto ricorsi al G.T. nei quali la richiesta, neanche troppo sottaciuta, era che il nuovo partner non potesse aprire la porta o rispondere al telefono allorché il genitore non affidatario contattava il figlio; il ricorso presentato contro la partner dell'ingegnere aveva come tema centrale la telefonata con la quale il padre del bambino voleva ottenere di prendere e riportare il figlio a Roma, costringendo l'ex moglie a rientrare dal luogo di villeggiatura o a non partire. Quando sentì il convivente della moglie dire che la figlia (all'epoca di sedici giorni!) non poteva esser costretta ad andare in vacanza, e su e giù per l'Italia, secondo i voleri del padre di Adelmo, ritenne inderogabile esporre al G.T. le interferenze che subiva.

A noi sembra che questo sia il punto centrale: al nuovo nucleo deve esser negato il valore di nucleo, e al nuovo genitore quello di genitore, perché non si deve contraddire il potere del padre biologico, e l'assioma che biologico equivale a priori ad un amore disinteressato e affettuoso: dal nostro punto di vista non è infatti un caso che questa civiltà e questa cultura - capaci di creare strumenti che affermino il valore del figlio come pegno delle guerre tra chi lo ha generato - abbiano poi come indispensabile strumento di comprensione e di cura della sua mente la psicoanalisi, il cui nucleo centrale - l'Edipo - imputa invece all'aggressività del bambino verso il suo genitore la causa delle sue follie. Fra tanti complessi e miti analizzati, abbiamo dimenticato infatti quello che la culla della nostra civiltà pose all'origine di se stessa e dei suoi dei: urano per non cedere il dominio del mondo ai suoi figli, li occulta nelle viscere della terra. Il più giovane di loro, Crono, scampato alla madre Gea, lo mutila dei genitali e gli succede nel dominio del mondo: e, per conservare il potere, divora i suoi figli.

Se questo mito dorme rimosso nelle nostre menti, non riesce a spiegare il nostro bisogno di dimostrare che il genitore biologico è il più buono, affettuoso, disinteressato punto di riferimento per il proprio figlio - e che nessuno meglio di lui può comprendere cosa sarà questo figlio da grande.

Cominciare questo discorso, ci appare dunque il punto migliore per terminare la nostra disamina sui problemi del genitore acquisito nelle psicodinamiche individuali e collettive della nostra cultura: e sui perché dell'impossibilità di definirlo.

- si avverte il lettore che per motivi deontologici di riserbo si sono modificati nomi, professioni, età e sesso dei partecipanti dei personaggi, evitando peraltro di portare modifiche influenti sulla portata del caso. Gli atti sono a disposizione dello scrivente.
- Gli autori ringraziano il Prof. Avv. Michele C. Del Re e l'Avv. E. Colaruotolo per il competente ed entusiastico aiuto dato.

Bibliografia

- 1) **Dell'Antonio A.** : *Il genitore acquisito*, in *Il bambino incompiuto*. Ed. Unicopli, 2: '89
- 2) **Capri P., Giordano G.** : *Psicodinamiche della famiglia estesa e della coppia genitoriale e attuale ordinamento giuridico delle separazioni coniugali*, in *Attual. In Psicol.*, Vol. 5, n. 2, 1990.
- 3) **Watzlawick P., Beain J. H., Jackson D. D.** : *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma 1971.
- 4) **Dell'Antonio A.** : *Il bambino conteso*, Giuffrè, Milano 1983.
- 5) **Dell'Antonio A.** : *La consulenza psicologica per la tutela dei minori*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1989.
- 6) **Gulotta G., Santi G.** : *Dal conflitto al consenso*, Giuffrè, Milano 1988.
- 7) **Watzlawick P., Weakland J. H., Fisch R.** : *Change*, Astrolabio, Roma 1973.
- 8) **Cigoli V., Gulotta G., Santi G.** : *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano 1983.
- 9) **Watzlawick P. (a cura di)**: *La realtà inventata*, Feltrinelli, Milano 1988.